



DETERMINAZIONE N. 68 DEL 12/07/2018

IL DIRETTORE DELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o del D. Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30.10.2013, n. 125;

VISTO il Decreto legislativo 50/2016 s.m.i.;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3520 del 6 dicembre 2017 di assegnazione del budget di gestione per l'esercizio 2018 ed in particolare di autorizzazione ai Dirigenti preposti alle Aree Metropolitane ed i Direttori Compartimentali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore rispettivamente a 100.000,00 € e 300.000,00 € a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed in particolare, gli articoli 9 e 10 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il documento ANAC riguardante le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti per gli affidamenti sotto soglia;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 65 del 02/07/2018 **CIG ZA9240E77A** di aggiudicazione, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, del servizio di vigilanza fissa e teleallarme alla società **Rangers Srl**, per la durata di 1 mese a decorrere dal **1.7.2018** al **31.7.2018** per l'importo di € **11.850,31** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 555,00 e di avvio dell'esecuzione d'urgenza ex art. 32, comma 8, D. Lgs. n.50/2016 al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento dei servizi e nelle more dei controlli ex art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 smi ed ex DPR 445/2000 su quanto dichiarato in merito all'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di gara ex art. 80 d.lgs 50/2016 smi



Automobile Club d'Italia

VISTO il documento di stipula del contratto sul MEPA procedura 543394 sottoscritto digitalmente in data 02/07/2018

PRESO ATTO di quanto segnalato dal RUP dr.ssa Loredana Calcagno in data 11/07/2018 in merito alla verifica avviata ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 con nota del 21 giugno 2018 prot. 18648 e trasmessa all'Agenzia delle Entrate di Vicenza competente e relativa in particolare a quanto dichiarato da Marani Roberta nella qualità di presidente del cda nonché legale rappresentante di Rangers srl in seno alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 sottoscritta in data **25/06/2018** (firma digitale 25 giugno 2018 ore 10.49.34) ed allegata alla procedura MEPA trattativa diretta 543394 ("*5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione espressamente previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4, e 5 del d. lgs 50/2016 smi*")

PRESO ATTO segnatamente che la citata Agenzia delle Entrate con nota PEC del 10/07/2018 ore 11.56 (prot. di ricezione 20485/18 del 10/07/2018), viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 06/07/2018, ha segnalato che a carico di Rangers srl risulta violazione definitivamente accertata con cartella di pagamento n. 12420180001987010 anno di imposta 2012 notificata il **15/03/2018**, derivante da ruoli liquidazione IVA, per un debito di **€ 5.840,02**, definitivamente accertato in data **14/05/2018**

VISTO l'art. 80 comma 4 cpv 1 e 2 del d.lgs 50/2016 smi secondo cui "*Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione*"

PRESO ATTO che l'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è pari, dal 01/03/2018 ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 commi 986 e 988 della legge 27/12/2017 n. 205

CONSIDERATO che il requisito della regolarità nel pagamento di imposte e tasse deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, come affermato dalla giurisprudenza anche nel vigore del d. lgs 163/2006 (Cons. di Stato, adunanza plenaria, 04/05/2012, n. 8; Cons. di Stato, Sezione III, n. 287 del 2015; Sezione V, n. 681 del 2015; 29/04/2016 n. 1650; Sezione III, 09/03/2016 n. 955; Sezione VI, 15/09/2017 n. 4349).

VISTO l'art. 80 comma 6 del d.lgs 50/2016 smi secondo cui "*Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5*".

VISTO l'art. 108 del d.lgs 50/2016 smi

PRESO ATTO del punto 5 della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 smi dalla citata Marani Roberta in seno alla offerta



Automobile Club d'Italia

economica trasmessa alle ore 13.14.32 del 25/06/2018 sulla procedura MEPA trattativa diretta n. 543894 (firma digitale 25/06/2018 ore 11.15.02) (*"Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ."*)

VISTO l'art. 1456 del codice civile (*"I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa*)

VISTI l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile, nonché le Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione del Me.Pa.;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per la risoluzione immediata ex art. 1456 cc del vigente contratto per i servizi di vigilanza fissa e teleallarme per l'Area Metropolitana di Roma in essere con la società RANGERS srl e scadente il 31/07/2018

VISTO l'art. 80 comma 12 (*"In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. "*)

VISTO l'art. 213 commi 8 e 10 del d.lgs 50/2016 smi

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 dicembre 2016

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- la risoluzione ex art. 1456 cc del vigente contratto per i servizi di vigilanza fissa e teleallarme per l'Area Metropolitana di Roma in essere con la società RANGERS srl e scadente il 31/07/2018 per la non veridicità della dichiarazione resa nella procedura di gara in premessa ed accertata giusta dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza del 10/07/2018 e per la carenza del requisito della regolarità fiscale.
- la segnalazione all'ANAC per il seguito di competenza, secondo il modello allegato al citato comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 dicembre 2016
- la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per il seguito di competenza



Automobile Club d'Italia

- la trasmissione della presente delibera al Servizio Patrimonio dell'Ente per quanto occorrendo di competenza.

F.to

Il Direttore
(Dr. Giovanni Monaca)